

PROVINCIA DI MODENA
SERVIZIO TRASPORTI E CONCESSIONI

FASCE DI RISPETTO STRADALE ed AREE DI VISIBILITA'

previste dal Codice della Strada (artt. 16-17-18) e relativo Regolamento
(artt. 26-27-28).

A) DISTANZE DA TENERE DAL CONFINE STRADALE PER:

(Del. Giunta 1556 del 22.11.1995: in mancanza di atti di acquisizione e/o catastali prodotti dagli interessati e con riferimento a consuetudini locali, di norma, nei tratti di strade delimitati da fossi, il confine stradale corrisponde con la mezzeria del fosso.)

- 1) **aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade FUORI DEI CENTRI ABITATI: distanza non inferiore alla loro profondità, con un minimo di m. 3;**
(non rientrano tra questi gli scavi eseguiti per l'installazione di pubblici servizi autorizzati dalla Provincia ai sensi degli artt. 21 e 25 del codice).

- 2) **le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade:**
 - **FUORI DEI CENTRI ABITATI:**
 - strade tipo **B m. 40**
 - strade tipo **C m. 30;**
 - strade tipo **F (escluse vicinali) m. 20;**
 - strade tipo **F vicinali m. 10**

 - **NEI CENTRI ABITATI:**
 - strade tipo **D m. 20;**
 - strade tipo **F non sono stabilite distanze ai fini della sicurezza della circolazione;**

 - **FUORI DEI CENTRI ABITATI, ALL'INTERNO DI ZONE PREVISTE COME EDIFICABILI O TRASFORMABILI DALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE,** nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi:
 - strade tipo **B m. 20;**
 - strade tipo **C m. 10;**
 - strade tipo **F non sono stabilite distanze ai fini della sicurezza della circolazione**
 - non sono stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

 - **NEI CENTRI ABITATI, IN ASSENZA DI STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:**
 - strada tipo **D m. 20;**
 - strade tipo **F m. 10;**

- 3) **la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente**

alle strade:

• **FUORI DEI CENTRI ABITATI:**

- strade tipo **B m. 5**
- strade tipo **C , F m. 3;**
- per le strade di tipo **F** , all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, **non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione**

• **NEI CENTRI ABITATI:**

- strade tipo **D m. 2;**
- altre strade: **non sono stabilite distanze ai fini della sicurezza della circolazione;**

- 4) **FUORI DEI CENTRI ABITATI** per impiantare alberi lateralmente alle strade: **distanza non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza, a ciclo vegetativo completo, con un minimo di m. 6**
- 5) **FUORI DEI CENTRI ABITATI** per impiantare lateralmente alle strade **siepi vive** anche a carattere stagionale, tenute **ad altezza non superiore a m. 1**, per le **recinzioni non superiori a m. 1** costituite da siepi morte in legno, reti metalliche o materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente sul terreno o in **cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo: distanza m. 1**
- 6) **FUORI DEI CENTRI ABITATI** per impiantare lateralmente alle strade **siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m. 1 sul terreno**, per le **recinzioni di altezza superiore a m. 1 sul terreno** costituite come al punto 5), e per quelle di **altezza inferiore a m. 1 sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo: distanza m. 3**
- 7) **NEI CENTRI ABITATI**, le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione
- 8) Le prescrizioni contenute nei punti 1) e 6) non si applicano alle opere e colture preesistenti.
- 9) Ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 11.3.1998, la Provincia potrà esprimere il proprio parere (nelle forme previste dall'art. 18 comma 4 del codice " che a giudizio dell'ente proprietario non ostacola o riduce il campo visivo necessario per salvaguardare la sicurezza della circolazione e del traffico e l'interesse generale della proprietà stradale"), su richiesta dei Comuni ovvero a seguito di istanze pervenute tramite gli stessi, con riferimento all'interpretazione delle norme del codice riguardanti "ampliamenti fronteggianti le strade", ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza", "siepi vive" e "recinzioni" per opere interessanti zone o tratti di strade aventi caratteristiche morfologiche e/o andamento plano-altimetrico, ovvero in situazioni particolari tali da non compromettere la sicurezza della circolazione e la tutela della proprietà stradale (tale parere è da intendersi unicamente come supporto per il rilascio della concessione di competenza del Comune).
- 10) **FUORI DEI CENTRI ABITATI**, nei tratti di **strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m. 250**, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ai punti precedenti, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
- 11) alle fasce di rispetto previste deve aggiungersi **l'area di visibilità** determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze previste e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

B) SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI AGLI ARTT. 16-17-18 del Codice della strada e relativo regolamento:

- 1) per le **fasce di rispetto fuori dei centri abitati** (art. 16): **da L. 216.000 a L. 864.000**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione;
- 2) per le **fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati** (art. 17): **da L. 540.000 a L. 2.160.000**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione;
- 3) per le **fasce di rispetto nei centri abitati** (art. 18): **da L. 216.000 a L. 864.000**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.

C) CATEGORIA DELLE STRADE PROVINCIALI

- 1) **l'Asse Viario Modena Sassuolo** corrisponde a strada di tipo "**B**"
- 2) **strade extraurbane secondarie tipo " C "**
 - S.P. 2 Panaria Bassa
 - S.P. 4 Fondovalle Panaro
 - S.P. 13 di Campogalliano da SS 413 a confine Prov. Reggio E.
- 3) **strade urbane di scorrimento tipo " D "**
 - S.P. 13 di Campogalliano nel centro urbano di Campogalliano
- 4) **strade locali tipo " F "**
 - **TUTTE** le restanti strade provinciali

D) ULTERIORI NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO PROVINCIALE

- 1) è assolutamente vietato l'uso di filo spinato;
- 2) per le opere di sostegno, sia di monte che di valle, le distanze verranno stabilite specificatamente secondo le norme riguardanti la realizzazione di strade extraurbane emanate dal C.N.R.; in sommità dei muri di monte di altezza superiore a m 1,50 (uno e cinquanta) sono ammesse recinzioni;
- 3) le recinzioni non dovranno creare ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane provenienti dalle strade; a tal fine il concessionario dovrà predisporre le eventuali opportune opere per la raccolta e lo smaltimento delle medesime;
- 4) nelle recinzioni costituite da un cordolo con sovrastanti elementi di carpenteria metallica, tali elementi dovranno assicurare adeguata visibilità, soprattutto in curva e in corrispondenza di intersezioni; in mancanza di adeguata visibilità, la recinzione verrà considerata come a parete piena.
- 4) **I cancelli degli accessi isolati dovranno essere arretrati, di norma, rispetto al ciglio bitumato**, delle seguenti distanze minime:
 - a) per le strade di tipo **C**:
 - m 2 per gli accessi pedonali;
 - m 5 per gli accessi carrai;
 - m 8 per accessi a stabilimenti industriali o simili;
 - b) per le strade di tipo **F**:
 - m 5 per accessi carrai;
 - m 8 per accessi a stabilimenti o simili.
- 6) **Deve essere richiesta la preventiva autorizzazione della Provincia**, ai sensi dell'art. 21 del Codice Strada, **per l'esecuzione di opere, entro le fasce di rispetto, comportanti l'occupazione di aree antistanti le stesse con depositi e cantieri aventi caratteristiche tali da poter creare pregiudizio alla visibilità ai fini della circolazione**; l'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea, per i quali comunque è sempre necessario adottare tutte le cautele e gli accorgimenti del caso per garantire la sicurezza della circolazione e la sua fluidità.